



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

Ufficio del Sindaco

Cardedu, 8 maggio 2020

Ordinanza n° 5/2020

Oggetto: Prescrizioni antincendio 2020

IL SINDACO

Considerato che lo stato di abbandono in cui versano molti dei terreni agricoli e non, delle strade vicinali e interpoderali, nonché degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua, creano pregiudizio per la sicurezza pubblica, per il rischio incendi e inondazioni, nonché per la sicurezza igienico-sanitaria considerando che i terreni incolti e non sfalciati e curati nella sfrondata delle siepi e degli arbusti, sono ricettacolo di insetti che possono creare rischi per la salute umana e animale;

Rilevata la necessità, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, disporre il taglio di rami, sterpi, rovi, ed essenze arboree infestanti, con relativa rimozione dei rifiuti derivati dalla potatura e diserbamento, affinché i terreni di proprietà privata in stato di abbandono e/o confinanti con pubbliche Vie o fabbricati limitrofi, siano sempre ordinatamente puliti, al fine di prevenire il pericolo di incendio nel centro abitato, nelle sue immediate vicinanze e nelle aree dell'agro in cui sono presenti fabbricati;

Coconsiderato che la suddetta attività di pulizia debba ritenersi essenziale al fine di evitare che si verifichi pregiudizio di carattere igienico sanitario e di sicurezza della circolazione stradale e di transito pedonale;

Verificato che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto il D.lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. e, in particolare, gli articoli 29 e 30;

Visti gli artt. 892, 894, 895, 896, del Codice Civile;

Visto il R.D. n. 523 del 25.07.1904;

Visto il D.lgs. 267/2000;

ORDINA

- Ai proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, ubicati sia all'interno che fuori il centro urbano, **di ripulire entro il 31 maggio 2020** tali aree da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura nonché qualunque altro rifiuto infiammabile;
- A tutti i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, **di realizzare entro il 31 maggio 2020**, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità di cui al

comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile avente larghezza non inferiore a 5 metri;

- A tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli **di creare entro il 31 maggio 2020** altresì fasce protettive para fuoco prive di qualsiasi materiale infiammabile, aventi larghezza di almeno 10 metri intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, nonché una fascia non inferiore a 3 metri lungo l'area limitrofa a strade di uso pubblico;
- Ai proprietari e/o conduttori di colture cerealicole **di realizzare entro il 31 maggio** una fascia a rata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori a 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
- Ai proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate, come definiti nelle Prescrizioni Regionali antincendio 2020, **di realizzare entro il 31 maggio 2020** all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali e a qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, **di provvedere entro il 31 maggio 2020** al taglio di fieno, e sterpi e alla completa rimozione, per l'avvio a recupero o allo smaltimento in discarica, dei relativi residui nonché di qualunque altro materiale infiammabile, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri.
- Ai proprietari e gestori di rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, **di realizzare entro il 31 maggio 2020**, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.
- A chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, **di provvedere entro il 31 maggio 2020** alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Il frascome da lasciare in situ per scopi di protezione del suolo deve essere distribuito in "andane" lungo le curve di livello in modo da non creare accumuli di materiale combustibile. Per i tagli effettuati in data successiva al 1° giugno, lo sgombero di cui al presente articolo è contestuale ai tagli medesimi.
- Ai proprietari e i gestori di elettrodotti **di provvedere a eliminare entro il 31 maggio 2020** tutti i possibili contatti di fronde con le linee elettriche nude e a creare intorno ai conduttori un'area di protezione minima di 3 metri. I proprietari e i gestori di cabine elettriche, a palo o in muratura, se privi di dispositivi con spinterometro e scaricatore, provvederanno alla ripulitura e inertizzazione della fascia ad esse circostante per una larghezza o raggio non inferiore a 5 metri.

Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei terreni di cui sopra, dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e avviato a recupero o smaltito secondo normativa;

Tali su elencate condizioni di pulizia dovranno essere mantenute **per tutto il periodo** in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui all'articolo 3 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R.n.22/3del23/04/2020.

Sono fatti salvi tutti gli altri obblighi e disposizioni contenuti nelle Prescrizioni Regionali Antincendio 2020/2022 approvate con la Deliberazione G.R.n.22/3del23.04.2020.

La violazione dei precetti di cui alle Prescrizioni Regionali Antincendio 2020/2020 è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n.353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n.8, secondo quanto indicato nell' "Allegato E" alle Prescrizioni (Prontuario delle sanzioni amministrative).

L'inosservanza delle altre prescrizioni stabilite dalla presente ordinanza comporterà a carico dei trasgressori l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00 (è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a €50,00), nonché l'obbligo di provvedere entro giorni 5 (cinque) dalla data di notifica del verbale di accertata violazione, significando che in difetto, senza pregiudizio dell'azione penale e senza ulteriore preavviso, si provvederà all'esecuzione dei lavori d'ufficio, a spese dell'interessato.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale, alla Compagnia Barracellare e a tutte le Forze dell'Ordine,

nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicizzazione della stessa.

A norma dell'art.3, comma 4 della legge 241/90, si avverte che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Cagliari, entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Comunale, 8 maggio 2020

IL SINDACO
f.to Ing. Matteo Piras